

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	275
7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani Procaccini ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani Procaccini ed altri; 7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>)	275
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Comunicazioni del presidente sul Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004	280
Comunicazioni del presidente sul programma dei gruppi di lavoro in materia di sanità per l'infanzia	280

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2003. – Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI. – Interviene il ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani Procaccini ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed

altri; 7-00149 Burani Procaccini ed altri; 7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, iniziata nella seduta del 29 gennaio 2003.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dà lettura del testo della risoluzione unitaria elaborato a seguito dell'esame svoltosi nella seduta del 29 gennaio scorso:

La Commissione parlamentare per l'infanzia, visti:

l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

le direttive europee n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e n. 97/36/CE del 30 giugno 1997 sull'esercizio delle attività televisive;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo »;

la legge 30 aprile 1998, n. 122, « Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive »;

la legge 1° marzo 2002, n. 39, « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 »;

il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 firmato il 23 gennaio 2003, ed in particolare l'articolo 6 che prevede una specifica programmazione televisiva rivolta ai minori e l'articolo 31 relativo ai poteri di vigilanza e controllo;

il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV firmato il 29 novembre 2002;

impegna il Governo:

1. a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia;

2. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e preveda l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione « TV e minori », sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria;

3. ad attivarsi affinché sia attuata una classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo;

4. ad effettuare campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, a cura delle amministrazioni coinvolte, rivolte ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonché volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo attività di adeguamento ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori;

5. ad attivarsi affinché siano predisposti idonei incentivi per incrementare la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità e dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate;

6. a promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

7. ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere preferibilmente nella

fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una « finestra parlamentare » diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

8. ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;

9. a trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radio-televisive.

Precisa di aver presentato alcune osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria che si sostanziano, in particolare, nella specificazione, al punto 4) della stessa, che le campagne di sensibilizzazione televisive devono essere trasmesse in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte.

Per quanto riguarda il punto 5), propone di aggiungere fra i programmi la cui quota va incrementata anche quegli adatti all'infanzia e all'adolescenza e di prevedere che nell'ambito delle quote da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee, almeno il dieci per cento debba essere riservato a programmi specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza.

Propone, altresì, di aggiungere, al punto 6), l'impegno per il Governo ad attivarsi, oltre che per promuovere il coordinamento, anche per verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai comitati

regionali per le telecomunicazioni e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

Infine, al punto 9), ritiene opportuno precisare che la relazione annuale al Parlamento da parte del Governo debba riguardare anche l'attività di vigilanza svolta.

Dà quindi la parola ai presentatori delle ulteriori osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria affinché le illustrino.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Aut.), premesso che condivide nelle sue linee fondamentali la proposta di risoluzione unitaria, sottolinea, quanto al punto 1) del dispositivo, la necessità di armonizzare l'iter relativo alla predisposizione del testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione con l'esame in sede parlamentare di varie iniziative legislative che si occupano della materia sotto diversi profili.

Quanto al punto 4), rileva l'opportunità di precisare meglio quali siano le amministrazioni coinvolte nelle campagne di sensibilizzazione ed educative di cui si tratta, in particolare specificando se ci si riferisca solo ad istituzioni pubbliche o anche a soggetti privati.

Infine, sempre riguardo al punto 4), ritiene necessario aggiungere, alla fine dello stesso, un riferimento alla particolare attenzione da riservare all'uso delle lingue minoritarie nel quadro delle attività ivi contemplate, come del resto si stanno orientando a prevedere i vari contratti di servizio in via di stipula.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene che il mezzo più idoneo per assicurare l'armonizzazione procedurale giustamente auspicata del senatore Rollandin sia la presentazione nelle sedi competenti di emendamenti, possibilmente firmati da tutti i componenti della Commissione infanzia facenti parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, volti a recepire tale esigenza.

Quanto alle osservazioni relative al punto 4), condivide l'opportunità di riservare attenzione all'uso delle lingue minoritarie,

mentre ritiene che le amministrazioni coinvolte siano da intendersi, in primo luogo, quelle locali, anche alla luce del principio di sussidiarietà.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), dopo aver giudicato molto positivamente lo *spot* della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sicurezza della visione televisiva per i minori, ribadisce l'opportunità che la Commissione infanzia approvi un testo condiviso nella materia in esame.

Illustra quindi alcune osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria. Nel concordare con il rilievo del senatore Rollandin circa l'attenzione da riservare all'uso delle lingue minoritarie nelle campagne di sensibilizzazione ed educative di cui al punto 4) del testo, ritiene che al punto 2) debbano essere inserite le parole «fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità garante per le comunicazioni», allo scopo di sottolinearne il ruolo.

Quanto al punto 3), ritiene che, alla luce dell'esperienza francese, debba essere previsto l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata, ad esempio sulla stampa e sulle riviste specializzate, per consentire alla famiglia di programmare la visione televisiva; ritiene opportuno sopprimere, sempre al punto 3), le parole «eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo».

Sottolinea poi la necessità di prevedere un obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice di autoregolamentazione, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore.

Infine ritiene che la Commissione infanzia debba assumere con chiarezza una posizione critica rispetto all'episodio che ha visto protagonista la giornalista Alda D'Eusanio ed un minore ospite della trasmissione *Al posto tuo*.

Il ministro Maurizio GASPARRI osserva che nel codice di autoregolamenta-

zione sulla tutela dei minori in TV è già prevista una disposizione che, come auspicato dal deputato Valpiana, sanziona le violazioni di norme da esso previste. Rileva inoltre che l'espressione «in tempo reale» non appare la più idonea se riferita ai tempi della comunicazione, anche in considerazione del fatto che l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice di autoregolamentazione da parte del Comitato di applicazione del codice stesso richiede un certo tempo, per quanto breve.

Il deputato Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U), al fine di assicurare una idonea garanzia ai cittadini utenti giudica necessario sostituire, al punto 3), le parole «eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo» con le seguenti «istituendo presso il Consiglio nazionale degli utenti un apposito organismo».

Quanto al punto 4), ritiene indispensabile prevedere un impegno del Governo ad intervenire affinché le campagne di sensibilizzazione ed i programmi educativi ai linguaggi mediatici siano effettuate in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte, per evitare che tali programmi vengano trasmessi in ore notturne o nelle quali i più giovani sono a scuola.

Per quanto riguarda il punto 5), ritiene opportuno richiedere l'intervento del Governo affinché vengano incentivate la produzione e la trasmissione non solo di programmi specificatamente destinati all'infanzia o di film di animazione, ma anche di programmi ed opere adatti all'infanzia e di quelli destinati alla visione familiare, stabilendo a tal fine specifiche sottoquote delle quote che, a norma della legge n. 122 del 1998, la generalità delle emittenti e la RAI, sui proventi del canone, devono già destinare alla produzione e programmazione di produzioni europee e di altre produzioni.

Per quanto concerne il punto 6), giudica indispensabile che venga promosso non solo il coordinamento ma anche l'attuazione del monitoraggio delle trasmis-

sioni radiotelevisive, non ancora posto in essere nonostante siano trascorsi cinque anni dalla sua previsione legislativa.

Per quanto riguarda il punto 8), appare opportuno prevedere che anche il Consiglio nazionale degli utenti possa richiedere preventive informazioni e chiarimenti sulla programmazione futura di ogni emittente, per consentire al Consiglio stesso di svolgere appieno le sue funzioni a tutela dei diritti dei cittadini e dei minori.

Quanto al punto 9), ritiene che la relazione presentata annualmente dal Governo al Parlamento dovrebbe riguardare anche l'attività di vigilanza svolta per verificare il mantenimento dal parte della RAI degli impegni assunti nel contratto di servizio per il miglioramento dell'offerta e dei livelli qualitativi per i minori e le famiglie.

Infine giudica opportuno prevedere un impegno del Governo a promuovere l'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di un osservatorio sulla TV e la generalità degli audiovisivi in tutte le fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel condividere la sostanza delle osservazioni del deputato De Franciscis, osserva che la previsione di sottoquote di risorse da destinare alla produzione e trasmissione di programmi e opere adatti all'infanzia e alla visione familiare potrebbe essere contenuta in un emendamento da sottoporre alle Commissioni competenti della Camera e del Senato nell'ambito dell'esame della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo.

Ritiene inopportuno attribuire al Consiglio nazionale degli utenti compiti eccessivi, onde evitare il rischio di compromettere il delicato equilibrio faticosamente individuato tra gli organi competenti a sovrintendere alla qualità dei programmi destinati ai bambini.

Il ministro Maurizio GASPARRI osserva anzitutto, quanto al punto 9), che il contratto di servizio prevede organi deputati ad effettuare il controllo dell'osser-

vanza da parte della RAI degli impegni assunti nel contratto stesso e che il Governo si ritiene già impegnato a riferire al Parlamento anche sotto tale aspetto, pur senza avere riserve rispetto ad una esplicita previsione in tal senso nella risoluzione in discussione. Quanto all'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di un osservatorio sulla TV, sottolinea il rischio che all'attribuzione formale di compiti ulteriori a tale organismo non corrisponda un effettivo esercizio degli stessi, soprattutto in considerazione delle difficoltà organizzative che potrebbero derivare da tale attribuzione. Rileva peraltro che nel Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione è già prevista la presenza di cinque membri del Consiglio nazionale degli utenti.

Per quanto riguarda il punto 2) della proposta di risoluzione, ritiene che la sede più opportuna per prevedere l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati a rispettare il codice di autoregolamentazione sia il disegno di legge recante la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, in corso di esame da parte del Parlamento. Giudica tuttavia opportuno che tale riferimento sia contenuto anche nel documento di indirizzo che la Commissione per l'infanzia di appresta a varare, ad ulteriore sostegno dell'iniziativa governativa.

Quanto al punto 5), ritiene opportuno sostituire le parole « idonei incentivi » con un riferimento a maggiori risorse, in quanto tali incentivi potrebbero configurarsi come aiuti di Stato alle imprese e come tali censurati in sede comunitaria; conferma peraltro la disponibilità del Governo a destinare maggiori risorse allo scopo indicato nello stesso punto 5).

In conclusione, il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria con la modifica da ultimo illustrata.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN), nel preannunciare il suo voto favorevole sul testo della risoluzione, sottolinea l'opportunità che gli organi di stampa, adottando una simbologia congrua, forniscano

un'indicazione circa la classificazione delle opere rivolte ai minori o alla visione familiare di cui al punto 3) della risoluzione stessa. Quanto al punto 8), ritiene sia preferibile limitarsi a prevedere che in ogni emittente televisiva sia individuata una figura responsabile della programmazione televisiva per i minori, senza precisare la sua natura professionale, a causa della difficoltà di pervenire ad una corretta identificazione di quest'ultima.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), preannunciando il suo voto favorevole sul testo della risoluzione come riformulato, richiama l'opportunità di prevedere, al punto 7), che alcune trasmissioni rientranti nell'informazione rivolta specificatamente ai minori contemplino una traduzione nella lingua dei segni per consentire anche ai bambini minorati uditivi di fruire di tali programmi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, concorda con la proposta del senatore Montagnino, ribadendo l'opportunità di prevedere una finestra sull'informazione, una modalità nuova che consenta ai minori di ricevere un'informazione commentata e commisurata alle loro caratteristiche e che risulta attualmente assente nelle programmazioni, fatta eccezione per una trasmissione in onda nel pomeriggio su RAI TRE, in un orario in cui peraltro i minori possono ancora trovarsi a scuola.

Il deputato Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-UDEUR-PpE) preannuncia il suo voto favorevole sul testo della risoluzione come riformulato.

Il senatore Flavio TREDESE (FI), nel preannunciare voto favorevole a nome del

suo gruppo sul testo della risoluzione risultante dal dibattito testé svolto, esprime soddisfazione per l'unanime consenso che esso ha fatto registrare.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di risoluzione come riformulata a seguito del dibattito svolto (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione unanime della risoluzione e ringrazia il ministro per la costante disponibilità al confronto parlamentare dimostrata.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del presidente sul Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004.

Comunicazioni del presidente sul programma dei gruppi di lavoro in materia di sanità per l'infanzia.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO

Risoluzioni n. 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani Procaccini ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani Procaccini ed altri; 7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

visti:

l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

le direttive europee n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e n. 97/36/CE del 30 giugno 1997 sull'esercizio delle attività televisive;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato »;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo »;

la legge 30 aprile 1998, n. 122, « Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive »;

la legge 1° marzo 2002, n. 39, « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 »;

il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 firmato il 23 gennaio 2003, ed in particolare l'articolo 6 che

prevede una specifica programmazione televisiva rivolta ai minori e l'articolo 31 relativo ai poteri di vigilanza e controllo;

il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002;

impegna il Governo:

1. a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia;

2. a stabilire che le nuove norme in discussione in Parlamento prevedano che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive contengano uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e prevedano l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione « Tv e minori », sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

3. ad attivarsi affinché sia attuata una classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, con l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata;

4. ad effettuare, a cura delle amministrazioni coinvolte, campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte, destinate ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonché volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo attività di adeguamento ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori, con particolare attenzione all'uso delle lingue minoritarie;

5. ad attivarsi affinché siano destinate maggiori risorse per incrementare la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità, di programmi specificamente destinati ai minori e di quelli adatti all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate, adottando altresì iniziative di legge affinché, nell'ambito delle quote da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee, almeno il 10 per cento sia riservato a programmi specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza;

6. a promuovere il coordinamento e verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

7. ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni, preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

8. ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;

9. a trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radio-televisive nonché sull'attività di vigilanza svolta;

10. ad attivarsi affinché sia effettivo l'obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda una formula esplicita di scuse, nella quale siano spiegate la violazione e la norma posta a tutela del minore, nei casi di avvenuta violazione delle norme del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002.

(8-00036) Burani Procaccini, Castellani, De Francis, Fasolino, Giacco, Mazzuca, Montagnino, Rollandin, Rotondo, Tredese, Valpiana.